

Roma, 03/05/2006



Direzione centrale pensioni

Istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 30

OGGETTO: Nuovo progetto RED – Emissione della modulistica reddituale 2006.

1. CARATTERISTICHE DEL NUOVO PROGETTO

Il nuovo progetto RED, le cui linee sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 298 del 28 febbraio 2006, si pone l'obiettivo di contenere il fenomeno delle prestazioni indebite. Tale operazione, come la precedente, si realizza condividendo le procedure informatiche dell'Inps, atteso che le prestazioni erogate dall'INPDAP e collegate al reddito sono le medesime dell'Inps.

Le novità più rilevanti rispetto alla precedente verifica dei dati reddituali per l'anno 2003 (cfr. Circolare n. 1 del 16 gennaio 2004) possono essere così sintetizzate:

- a) la rilevazione non ha più come oggetto la pensione ma il titolare della prestazione;
- b) sono richiesti tutti i redditi del soggetto dichiarante.

a) Centralità del soggetto

La rilevazione dei redditi è effettuata per soggetto; si realizza, così, una razionalizzazione dei modelli reddituali emessi evitando duplicazioni di richieste per uno stesso pensionato. Ciò comporta l'unicità della dichiarazione:

- relativa al soggetto che è titolare di più prestazioni;
- relativa al coniuge che è nel contempo titolare di pensione che necessita di dichiarazione reddituale.

b) Unicità del modello di rilevazione

Per la dichiarazione dei redditi da parte del pensionato è previsto un modello unificato che contempla l'elencazione di tutte quelle voci reddituali rilevanti per l'erogazione di prestazioni previdenziali collegate al reddito.

La dichiarazione da parte dell'interessato di tutte le voci reddituali, indipendentemente dal tipo di prestazione percepita, potrà consentire di migliorare il servizio all'utenza rendendo possibile, al verificarsi di determinate condizioni, l'erogazione in modo automatico di ulteriori prestazioni senza necessità di integrazioni delle dichiarazioni.

Tuttavia, nello spirito di quanto stabilito dal Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato può sia dichiarare di astenersi dal fornire la dichiarazione reddituale nel suo complesso (con conseguente sospensione dell'erogazione della prestazione o quota di prestazione collegata al reddito) sia avvalersi della possibilità di non dichiarare singole voci reddituali. In questa ipotesi, qualora il reddito non dichiarato rappresenti un elemento necessario per l'erogazione della prestazione, o quota di prestazione, questa viene sospesa.

2. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE LEGATE AI REDDITI

Le prestazioni per le quali si rende necessario accertare la situazione reddituale del pensionato e/o dei componenti del suo nucleo familiare sono le medesime della precedente campagna RED ed in particolare:

- assegno per il nucleo familiare, che ha sostituito gli assegni familiari, le quote di aggiunte di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (legge 13 maggio 1988, n. 153);
- pensioni ai superstiti per le quali sono previsti dei limiti di cumulabilità con i redditi posseduti dal beneficiario (articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'A.G.O. per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte nonché alle corrispondenti pensioni indirette e di reversibilità (articolo 2, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- incremento della maggiorazione sociale nei confronti dei soggetti disagiati, subordinandone il beneficio al reddito degli interessati e delle persone a carico ovvero facenti parte del nucleo familiare (articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Nell'allegato 1 è riportato l'elenco delle prestazioni per le quali sono influenti i redditi e i relativi codici.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA VERIFICA REDDITUALE

L'individuazione è stata effettuata elaborando l'archivio delle pensioni in pagamento alla data del 30/04/2006.

La nuova operazione ha come oggetto la rilevazione delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2004 e 2005 per tutti i percettori di prestazioni collegate al reddito.

Non si procede alla nuova verifica reddituale nei confronti dei:

- soggetti ultrasessantacinquenni che risultavano, nell'ultima campagna reddituale, non possedere alcun reddito;
- soggetti titolari di trattamenti pensionistici sia a carico dell'INPDAP che dell'INPS per i quali quest'ultimo provvede autonomamente ad effettuare la verifica reddituale; in tale ipotesi, i dati vengono rilevati dall'INPS e trasmessi a questo Istituto attingendo dallo specifico data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall'archivio reddituale;

I pensionati che hanno regolarmente ottemperato alla precedente operazione RED 2004, dichiarando i redditi relativi all'anno 2003, non sono tenuti a comunicare ai CAF o agli altri soggetti abilitati i redditi diversi da pensione, propri e del nucleo familiare, relativi agli anni 2004 e 2005, solo qualora questi ultimi risultino invariati rispetto alla precedente dichiarazione e/o non sia modificato lo stato civile del dichiarante.

Resta in ogni caso fermo per gli iscritti a questo Istituto l'obbligo, sancito dagli articoli 30 e 34 della legge 29 maggio 1976, n.177 e dall'articolo 44 del D.P.R. 8 luglio 1986, n.429, di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione e il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della stessa ovvero soppressione o riduzione degli assegni accessori.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA NUOVA OPERAZIONE RED

Anche per questa nuova operazione RED, i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito sono i Centri Assistenza Fiscale (CAF), i dottori e i ragionieri commercialisti, i consulenti tributari e del lavoro ed i revisori dei conti con i quali vengono stipulate apposite convenzioni per l'acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni, **a condizione che gli stessi abbiano già sottoscritto analoghe convenzioni con l'INPS** e pertanto già abilitati all'utilizzo delle medesime procedure informatiche.

La presente nota contiene lo schema di convenzione (allegato 2) che deve essere sottoscritta dai CAF presso l'INPDAP - Direzione Centrale Affari Generali e Legislativi di via Aldo Ballarin, 42, 00142 Roma e dagli altri soggetti abilitati presso le Sedi territoriali/provinciali competenti in base al luogo dove svolge l'attività il professionista.

In sintesi, l'operazione RED si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) invio da parte dell'INPDAP ai pensionati della "Richiesta REDDITI";
- b) acquisizione delle dichiarazioni reddituali da parte dei soggetti abilitati;

- c) trasmissione telematica all'INPS dei dati delle dichiarazioni;
- d) trasmissione degli elaborati dall'INPS all'INPDAP.

a) invio da parte dell'INPDAP ai pensionati della "Richiesta REDDITI"

Ai pensionati interessati all'operazione RED è stata inviata nel corso del mese di aprile 2006, con procedura centrale, una lettera denominata "Richiesta REDDITI", con la quale vengono richiesti i redditi per gli anni 2004 e 2005 (Allegato 3).

In ogni caso, la richiesta è composta da due parti.

- La prima, comune per tutti i pensionati, contenente le notizie utili per l'assistenza gratuita da parte dei CAF e degli altri soggetti abilitati nonché le pensioni interessate alla verifica reddituale. Si riporta nell'allegato 1 l'elenco delle motivazioni/rilevanze e dei relativi codici, per le quali viene inviata ai pensionati la richiesta reddituale;
- La seconda contenente:
 - i dati identificativi del soggetto per il quale debba essere rilasciata la dichiarazione;
 - una "stringa" (matricola) contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni.

La stringa è riportata anche con un codice a barre che consente la lettura ottica da parte dei CAF o degli altri professionisti convenzionati ed è costituita da 22 caratteri.

Queste informazioni forniscono alla procedura INPS di acquisizione dei dati reddituali in uso ai CAF e agli altri soggetti convenzionati tutti gli elementi che consentono di facilitare e controllare l'immissione dei dati.

I pensionati dovranno rivolgersi, entro il **30 giugno 2006**, esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati per la comunicazione reddituale; si rende opportuno precisare che tale termine è stato, per esigenze organizzative, differito rispetto a quello originario del 31 maggio 2006, riportato nella lettera "Richiesta REDDITI" già inviata ai pensionati. Qualora non venga rispettato il predetto termine del 30 giugno p.v., l'INPDAP si vedrà costretto a sospendere il pagamento della pensione o della parte di essa legata ai redditi.

L'elenco dei soggetti che hanno stipulato la convenzione con questo Istituto sarà consultabile sul sito internet o intranet dell'INPDAP (www.inpdap.gov.it); sarà cura delle Sedi territoriali o provinciali provvedere a pubblicizzare tale elenco con tutti i mezzi ritenuti idonei ed a sottolineare la gratuità dell'assistenza

Come già precisato nella lettera "Richiesta REDDITI", i pensionati dovranno dichiarare soltanto i redditi propri e del nucleo familiare diversi dalle pensioni, anche se erogate da altri Enti.

La dichiarazione va presentata in ogni caso, anche se l'unico reddito percepito è la pensione. In tale ipotesi l'interessato deve dichiarare di non possedere altri redditi.

Il pensionato può comunicare i redditi presentando, al CAF o agli altri professionisti abilitati, i documenti in suo possesso, quali il modello 730, UNICO, CUD, ecc. In tal caso il soggetto convenzionato prescelto può attestarne la conformità. In alternativa è possibile presentare ai soggetti sopra indicati l'autocertificazione dei redditi resa in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, senza allegare alcuna certificazione.

Si ribadisce che l'assistenza fornita al pensionato dai CAF o dagli altri professionisti convenzionati è completamente gratuita.

b) acquisizione delle dichiarazioni reddituali da parte dei soggetti abilitati

Il CAF e gli altri soggetti abilitati convenzionati acquisiscono i dati reddituali sulla base della documentazione presentata dal pensionato o dalla sua dichiarazione di non possedere altri redditi diversi da quelli da pensione.

I CAF o altro soggetto convenzionato prescelto provvederà a stampare, in duplice copia la dichiarazione reddituale CERT REDN/1, unitamente ai modelli CERT REDN/T e, ove necessario, il modello CERT REDN/C-F per i coniugi e i familiari (i medesimi utilizzati dall'Inps).

In alternativa, in caso di rinuncia alla dichiarazione reddituale, viene stampato il modello CERT REDN/2 ovvero il modello CERT REDN/3 in caso di morte o espatrio del pensionato.

Una copia dei modelli viene consegnata per ricevuta al pensionato mentre l'altra copia deve essere conservata agli atti dal CAF e dagli altri soggetti convenzionati per un periodo non inferiore a dieci anni.

c) Trasmissione telematica all'INPS dei dati delle dichiarazioni

I soggetti convenzionati trasmettono le dichiarazioni reddituali all'Inps, esclusivamente in modalità telematica tramite la rete Internet e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

d) Trasmissione degli elaborati dall'INPS all'INPDAP.

L'Inps, una volta ricevuta la dichiarazione reddituale, integra i dati acquisiti con quelli rilevati dal data base delle pensioni, dal Casellario Centrale dei Pensionati e dall'archivio reddituale, e li trasmette all'INPDAP sulla base di accordi tra i due Istituti.

Questa sinergia consente di conoscere la complessiva posizione previdenziale del pensionato anche con riferimento ad eventuali pensioni erogate allo stesso ovvero al coniuge o ai figli da altri Istituti previdenziali.

Nei casi in cui i pensionati ricevano la lettera “Richiesta REDDITI”, pur non essendo destinatari della verifica reddituale, non dovranno tenere conto di tale comunicazione.

Qualora, invece, i pensionati destinatari della verifica reddituale segnalino di non aver ricevuto la lettera “Richiesta REDDITI”, le Sedi INPDAP territorialmente competenti dovranno provvedere direttamente a regolarizzare le relative partite di pensione con le procedure attualmente in uso.

Per consentire ai pensionati di provvedere agevolmente alla presentazione della dichiarazione reddituale e per risolvere eventuali situazioni particolari le Sedi dovranno porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire la massima collaborazione con i soggetti che hanno stipulato la convenzione.

Per completezza di esposizione, nell'allegato 4 è riportata la tabella con gli incroci rilevanza/redditi da dichiarare.

La presente nota è diramata d'intesa con la Struttura di progetto applicazioni informative e con le Direzioni centrali affari generali e legislativi e comunicazioni di questo Istituto nonché, per la parte inerente le procedure, con l'Inps.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

f.to Dr. Gala

Allegati 4

Elenco delle prestazioni per le quali sono influenti i redditi e relativi codici

Codice	Descrizione
4	Integrazione al minimo ex articolo 2, comma 13, della legge n. 335/1995 delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
9	Assegno per il nucleo familiare di cui alla legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
11	Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario ex articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
24	Incremento maggiorazione ex articolo 38 della legge n. 448/2001.



istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

DIREZIONE GENERALE

Ai CAF ed altri soggetti abilitati
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione dei redditi per gli anni 2004 e 2005.

Si comunica che in dataè stata adottata la delibera del Consiglio di Amministrazione n..... che ha per oggetto:

- 1) l'avvio della nuova operazione reddituale con riferimento ai redditi relativi agli anni 2004 e 2005;
- 2) il conferimento di mandato al Dirigente Generale della Direzione Affari generali e Legislativi di procedere alla trattativa con i CAF e ai Direttori delle competenti sedi provinciali o territoriali per gli altri soggetti abilitati per legge alle certificazioni dei redditi, che abbiano già sottoscritto, in entrambi i casi, analoga convenzione con l'Inps.

L'invio telematico delle comunicazioni reddituali avverrà secondo le modalità e le procedure già in uso per le stesse attività espletate per le prestazioni Inps.

Le prestazioni per le quali occorre fare riferimento alla situazione reddituale del pensionato e/o del nucleo familiare sono:

- Integrazione al trattamento minimo (legge n. 335/1995) – codice rilevanza n. ;
- Incremento maggiorazione sociale (legge n. 448/2001) – codice rilevanza n. ;
- Assegno per il nucleo familiare (legge n. 153/1988) – codice rilevanza n. ;
- Pensione ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/95) – codice rilevanza n. .

Per quanto riguarda i costi, l'attività di cui sopra sarà remunerata dall'Inpdap per ogni dichiarazione trasmessa nella seguente misura:

11,64 euro (IVA esclusa), in caso di presentazione della documentazione da parte del pensionato (asseverazione);

7,23 euro (IVA esclusa), in caso di presentazione di autocertificazione.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAF o del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

L'Istituto ha inviato ai propri pensionati una lettera con la quale illustra il nuovo sistema di fornitura dei dati reddituali ai fini della verifica delle prestazioni correlate al reddito.

Il soggetto abilitato (CAF o altri), che abbia sottoscritto la presente convenzione con l'Inpdap, entro il 31 maggio 2006 acquisisce, previa verifica dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le comunicazioni relative ai redditi 2004 e 2005, ne riscontra la corrispondenza con la documentazione fiscale e trasmette all'Inps, informaticamente, le comunicazioni rese.

L'invio telematico delle comunicazioni reddituali da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati dovrà avvenire entro il

L'Inps, ricevuta la comunicazione reddituale, integra i dati con quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati, trasmettendoli all'Inpdap.

L'Inpdap adotta le procedure e le modalità stabilite nella Convenzione in vigore tra i destinatari della presente e l'Inps.

Il presente accordo ha validità fino al, con possibilità di proroga per un anno.

La presente deve essere restituita in duplice copia, debitamente sottoscritta (firma e timbro), entro il Una copia sarà resa dopo la firma del Direttore Centrale della Direzione Affari Generali e Legislativi, per i CAF, ovvero del Direttore della Sede territorialmente competente, per gli altri soggetti abilitati.

IL DIRETTORE

Per accettazione
(firma e timbro)



Istituto
Nazionale di
Previdenza per i
Dipendenti della
Amministrazione
Pubblica.

Roma, 1 aprile 2006

Richiesta Redditi

Gentile signora/e,

la informiamo che alcune prestazioni erogate da questo Istituto dipendono dall'importo complessivo del suo reddito.

Tali prestazioni sono:

- Pensioni ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/1995)
- Assegno per il nucleo familiare (legge n.153/1988)
- Integrazione al trattamento minimo (legge n.335/1995)
- Incremento maggiorazione sociale (legge n.448/2001)

La dichiarazione **oggetto della presente nota le viene** richiesta per le seguenti pensioni:

Cosa comunicare

Per calcolare esattamente la sua pensione è necessario che ci comunichi l'importo dei redditi 2004 e 2005 percepiti da lei e dal suo nucleo familiare.

I redditi da dichiarare sono quelli diversi dalle pensioni, anche se erogate da altri Enti, ad esempio i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o professionale, da partecipazione, da terreni e fabbricati, ecc..

La comunicazione va presentata in ogni caso anche se l'unico reddito percepito è la sua pensione. In questo caso dovrà dichiarare di non avere altri redditi.

Nel caso in cui i redditi diversi da pensione o il suo stato civile non siano variati rispetto a quelli dichiarati per l'anno 2003, non è tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione.

A chi comunicare

La comunicazione va presentata esclusivamente ad uno dei soggetti convenzionati con l'Inpdap:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
- Consulenti tributari
- Dottori e Ragionieri Commercialisti
- Consulenti del lavoro
- Revisori dei conti

L'elenco dei soggetti convenzionati è consultabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della sede Inpdap di appartenenza, sul sito www.inpdap.gov.it o telefonando al numero verde gratuito "Pronto Inpd@p" 800-10-5000.

L'assistenza che le viene fornita per classificare e dichiarare i redditi è completamente gratuita.

Per evitare code o attese le consigliamo di prendere appuntamento con il soggetto prescelto. Se lei non ha la possibilità di recarsi personalmente agli uffici o studi professionali potrà segnalarlo al soggetto prescelto, che si attiverà per risolvere il problema.

Come comunicare

Lei può comunicare i redditi presentando, al CAF o agli altri professionisti sopra indicati, i documenti in suo possesso, quali il modello 730, UNICO, CUD, ecc.. In tal caso il soggetto prescelto può attestarne la conformità.

In alternativa, lei può autocertificare i redditi, senza allegare alcuna documentazione. Le ricordiamo che la legge prevede controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato. I soggetti abilitati ci trasmetteranno la comunicazione reddituale acquisita senza alcun costo per lei.

Quando comunicare

La invitiamo a recarsi presso il soggetto convenzionato, munito della presente lettera, entro il 31 maggio 2006.

Se le è possibile, la invitiamo a farlo qualche giorno prima della scadenza, per evitare disagi e lunghe attese.

La mancata comunicazione dei redditi ai Caf o altri soggetti abilitati comporterà, senza ulteriore avviso, la sospensione del pagamento della/e pensione/i o della parte di essa/e legata/e ai redditi.

Perché comunicare

I redditi da lei comunicati, integrati con i dati del casellario centrale dei pensionati, ci permetteranno di ricalcolare la/le sua/e pensione/i e di comunicarle le eventuali variazioni.

La richiesta che le rivolgiamo nasce dall'impossibilità di avvalerci esclusivamente della banca dati gestita dall'amministrazione finanziaria. Infatti, la legge previdenziale collega il pagamento delle pensioni, o di quote delle stesse, anche a redditi che non devono essere dichiarati dal contribuente all'amministrazione finanziaria, come quelli relativi ad anni precedenti o pagati in ritardo, quelli esenti dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte.

Ci scusiamo per il disagio che le arrechiamo, augurandoci che le procedure automatizzate, la disponibilità e l'assistenza gratuita dei soggetti convenzionati, le consentiranno di comunicarci i redditi in maniera agevole e senza eccessive perdite di tempo.

La ringraziamo per la sua collaborazione e le inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Marchione

Redditi da dichiarare per ogni prestazione

Codice prestazione	Soggetti Dichiaranti	Tipologie di reddito
4	Titolare Coniuge Figli	A1,A2,A3,A4,B2,F1,F2,F3,H1,H2,H4 A1,A2,A3,A4,B2,F1,F2,F3,H1,H2,H4 Nessuno
9	Titolare Coniuge Figli	A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,D1,E1,F1,F2,F3,F4,H1,H2,H4,H5 A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,D1,E1,F1,F2,F3,F4,H1,H2,H4,H5 A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,D1,E1,F1,F2,F3,F4,H1,H2,H4,H5
11	Titolare Coniuge Figli	A1,A2,A3,A4,B2,F1,F2,F3,H1,H4 Nessuno Nessuno
24	Titolare Coniuge Figli	A1,A2,A3,A4,B2,C1,D1,E1,E2,E3,F1,F2,F3,F4,H1,H2,H3,H4,H5 A1,A2,A3,A4,B2,C1,D1,E1,E2,E3,F1,F2,F3,F4,H1,H2,H3,H4,H5 Nessuno



istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica



DIREZIONE GENERALE
Viale Ballarin, 42
00187 Roma
Tel. 065101
Fax.065101

Roma,
Prot.....

Ai CAF ed altri soggetti abilitati
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazione dei redditi per gli anni 2004 e 2005.

Si comunica che in data 28/02/2006 è stata adottata la delibera del Consiglio di amministrazione n.298 che ha per oggetto:

- l'avvio dell'operazione RED 2006 con riferimento ai redditi relativi agli anni 2004 e 2005;
- il conferimento di mandato per procedere alla trattativa
 - con i CAF, al Dirigente Generale della Direzione Centrale Affari Generali e Legislativi;
 - con gli altri soggetti abilitati per legge alle certificazioni dei redditi, ai Direttori delle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap competenti in base al luogo dove svolge l'attività Il professionista.

al fine dell'invio telematico delle comunicazioni reddituali, secondo le specifiche modalità e procedure già in uso per le attività espletate dai medesimi soggetti per le prestazioni Inps ed a condizione che gli stessi abbiano già sottoscritto analoga convenzione con l'Inps.

Le prestazioni per le quali occorre fare riferimento alla situazione reddituale del pensionato e/o del nucleo familiare sono:

- Integrazione al trattamento minimo (legge n. 335/1995) – codice rilevanza n. 04;
- Incremento maggiorazione sociale (legge n. 488/2001) – codice rilevanza n. 24;
- Assegno per il nucleo familiare (legge n. 153/1988) – codice rilevanza n. 09;
- Pensione ai superstiti in presenza di altri redditi (legge n.335/95) – codice rilevanza n. 11.

Per quanto riguarda i costi, l'attività di cui sopra sarà remunerata dall'Inpdap per ciascun pensionato, indipendentemente dalle prestazioni collegate al reddito, alle dichiarazioni, nella seguente misura:

€ 11,64 (IVA esclusa), in caso di presentazione della documentazione da parte del pensionato (asseverazione);

€ 7,23 (IVA esclusa), in caso di presentazione di autocertificazione.

Qualora l'Inps riconosca, in relazione alla propria campagna reddituale, compensi diversi ed inferiori, il corrispettivo sarà rideterminato secondo i nuovi importi.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAF o del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

L'Istituto sta provvedendo ad inviare ai propri pensionati una lettera con la quale illustra il nuovo sistema di fornitura dei dati reddituali attraverso i soggetti abilitati dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, ai fini della verifica delle prestazioni correlate al reddito, dando contestualmente la massima pubblicità all'operazione.

Il soggetto abilitato (CAF o altri), che ha già sottoscritto, si ribadisce, analoga convenzione con l'Inps, acquisisce, previa verifica dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, le comunicazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell'Istituto, riscontra la corrispondenza con la documentazione fiscale e trasmette all'Inps, informaticamente, le comunicazioni rese.

L'invio telematico delle comunicazioni reddituali da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati dovrà avvenire entro il 31/07/2006.

L'Inps, una volta ricevuta la comunicazione reddituale, integra i dati ricevuti con quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati, trasmettendoli all'Inpdap.

L'Inpdap, in merito alle procedure informatiche, alla stampa e custodia delle dichiarazioni e delle relative documentazioni, adotta le stesse stabilite nella Convenzione in vigore tra i destinatari della presente e l'Inps alle quali, pertanto, si rinvia.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2006, con possibilità di proroga per un anno.

Copia della presente deve essere restituita alla Sede territoriale o provinciale di questo Istituto debitamente sottoscritta (firma e timbro).

IL DIRETTORE

Per accettazione
(firma e timbro)

